

Verbale n. 4/2005

Seduta del 19 luglio 2005

Il giorno 19 luglio 2005 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 11133 del 14 luglio 2005

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
NERVEGNA ANTONIO	Presidente	FORZA ITALIA	5	
BERETTA NINO	Vicepresidente	UNITI NELL'ULIVO – DS	7	presente
MANFREDINI MAURO	Vicepresidente	LEGA NORD PADANIA EMILIA E ROMAGNA	3	presente
AIMI ENRICO	Componente	ALLEANZA NAZIONALE	4	presente
BORTOLAZZI DONATELLA	Componente	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	1	presente
CARONNA SALVATORE	Componente	UNITI NELL'ULIVO – DS	5	presente
GALLETTI GIANLUCA	Componente	UDC – UN. DEM. CRIS. E DI CENTRO	1	
GUERRA DANIELA	Componente	VERDI PER LA PACE	2	presente
MANCA DANIELE	Componente	UNITI NELL'ULIVO – DS	1	presente
MASELLA LEONARDO	Componente	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	3	
MONACO CARLO	Componente	PER L'EMILIA - ROMAGNA	1	
MONARI MARCO	Componente	UNITI NELL'ULIVO—DL MARGHERITA	3	presente
MONTANARI ROBERTO	Componente	UNITI NELL'ULIVO – DS	2	
NANNI PAOLO	Componente	ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO	1	
RICHETTI MATTEO	Componente	UNITI NELL'ULIVO—DL MARGHERITA	4	presente
RIVI GIAN LUCA	Componente	UNITI NELL'ULIVO – DS	2	presente
VARANI GIANNI	Componente	FORZA ITALIA	4	
ZANCA PAOLO	Componente	UNITI NELL'ULIVO – SDI	1	presente

Il consigliere Roberto GARBI sostituisce il consigliere Montanari, il consigliere Ubaldo SALOMONI sostituisce il consigliere Nervegna.

Sono presenti: il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Bertelli, il Vicepresidente della Giunta Assessore a "Finanze. Europa" Flavio Delbono, l'Assessore a "Programmazione e sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione" Luigi Gilli, l'Assessore a "Mobilità e Trasporti" Alfredo Peri.

Sono presenti inoltre: Zucchini (Dir. gen. IBACN), Pasquini (Dir. gen. Risorse finanziarie e strumentali), Bellei e Gaspari (Serv. Bilancio – Risorse finanziarie), Mantini (Ufficio Stampa Assemblea Legislativa)

Presiede la seduta: Nino Beretta

Assiste la segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Chiara Caciagli

Presiede il Vicepresidente Nino Beretta, che dichiara aperta la seduta.

- Approvazione del verbale n. 2 del 2005.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti il verbale n. 2 del 2005, relativo alla seduta del 21 giugno 2005.

- - - - -

Il consigliere RIVI propone l'inversione dell'ordine dei lavori, anticipando l'esame del provvedimento relativo all'IBC (ogg.169).

La Commissione concorda.

169 - Proposta recante: Approvazione bilancio consuntivo 2004 e primo provvedimento di variazione bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 dell'IBACN (delibera di Giunta n. 973 del 27 06 05).

Illustra ZUCCHINI.

La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario.

Entrano i consiglieri Guerra e Aimi.

- - - - -

108 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 897 del 13 06 05)

109 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 898 del 13 06 05).

Il presidente BERETTA riassume l'iter dell'assestamento del bilancio regionale 2005, ricordando le fasi dell'illustrazione e discussione generale e dell'udienza conoscitiva, svolte rispettivamente nelle sedute del 21 giugno e 12 luglio scorsi.

Il Vicepresidente della Giunta regionale DELBONO, dopo avere ringraziato la segreteria della Commissione per la predisposizione dei documenti di lavoro con l'indicazione degli emendamenti presentati, illustra gli emendamenti

stessi. Osserva che, pur non essendo prassi abituale della Giunta, tuttavia alcuni emendamenti inseriti in legge finanziaria modificano disposizioni di leggi regionali precedenti, per ragioni di urgenza dovute ai tempi tecnici di avvio legislatura, sia in riferimento alla predisposizione del progetto di legge originario, che all'insediamento degli organi istituzionali dopo la pausa elettorale, e alla necessità di dotarsi rapidamente delle modifiche richieste.

Pone quindi l'attenzione sulle proposte che hanno una valenza più specificamente economico-finanziaria e integrano alcuni capitoli di bilancio.

Un primo emendamento rilevante riguarda lo stanziamento riferito alla parte corrente per un totale di 2,35 milioni di euro a favore del commercio, in particolare per cooperative di garanzia e consorzi-fidi. Si tratta del settore meno tutelato, a causa dei vincoli derivanti dall'articolo 3 della legge finanziaria nazionale e dell'assenza di mezzi statali da poter erogare. Il progetto di legge iniziale stanziava 3,5 milioni di euro in investimenti da destinare ai Comuni tramite le Province, per concertare con le associazioni commerciali locali iniziative a favore del commercio: ma si trattava di un intervento pubblico su pubblico, senza risorse destinate direttamente a beneficio di soggetti privati; la Regione si era riservata di studiare una soluzione, che si concreta appunto nella modifica illustrata.

Afferma che il volume totale delle risorse stanziato negli emendamenti è contenuto e ammonta a poco più di 4 milioni di euro per la parte corrente e a 4,6 per la parte investimenti.

Per quanto riguarda gli investimenti, due sono gli interventi principali.

Il primo, 2,58 milioni di euro per lo sviluppo delle zone montane, a finanziamento della legge regionale per la montagna. Nel progetto di legge originario erano già stati stanziati 2 milioni di euro; viene così ripristinato (non compariva nel previsionale per mancanza di risorse) lo stanziamento storico a favore delle Comunità montane; sono fondi amministrati dalle Comunità montane stesse, quindi coerenti con l'articolo 3.

Il secondo è di 1,5 milioni di euro, contributi in conto capitale a favore delle Province per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di strade di proprietà comunale.

Conclude rinviando l'illustrazione degli altri emendamenti della Giunta regionale alla legge finanziaria al momento dell'esame dei singoli articoli, con gli eventuali approfondimenti degli assessori di competenza.

La consigliera GUERRA chiede chiarimenti sulla trasmissione ai consiglieri degli emendamenti presentati, lamentando di non aver ricevuto la documentazione in tempo utile per valutarla e dichiara di non partecipare al voto sugli emendamenti.

Il presidente BERETTA precisa che i documenti di lavoro relativi ai progetti di legge in oggetto, con l'indicazione degli emendamenti presentati alla data del 15 luglio, sono stati distribuiti il 15 luglio stesso, mentre in data odierna è stata trasmessa la nuova edizione dell'emendamento n. 10 della Giunta regionale, sostitutivo del precedente.

Anche il consigliere SALOMONI esprime perplessità sulla procedura seguita, chiedendo ulteriori chiarimenti sull'invio degli emendamenti e una illustrazione puntuale delle singole proposte di modifica.

Il presidente BERETTA chiarisce che gli emendamenti, come ogni altra documentazione allegata alla convocazione, o relativa agli oggetti in discussione all'ordine del giorno, è trasmessa ai componenti della Commissione.

Dichiarata conclusa la discussione generale, la Commissione procede con l'esame del progetto di leggeogg. 108, sulla base del documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione (v. allegato n. 1).

- 108 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 897 del 13 06 05)

Art. 1 Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)

La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 2 Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"

La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 3 Cartografia regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 4 Partecipazione alla "Fondazione Qualivita – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità"

La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Entrano i consiglieri Monari e Richetti; esce la consigliera Guerra.

Emendamento n. 1 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Art. 4 bis Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna" (che diventa art. 5)

Il consigliere SAOLOMONI chiede chiarimenti.

Il vicepresidente DELBONO precisa che con l'emendamento in esame la Giunta propone di dare all'enoteca regionale ulteriori 150.000 euro rispetto al contributo ordinario.

Il consigliere SALOMONI, premesso che l'enoteca è un punto di eccellenza della Regione, osserva come il contributo straordinario sia indice di una cattiva programmazione e gestione; infatti quando è stato predisposto il budget o non si sono tenute in debita considerazione le spese reali oppure si sono spese in modo non attento le risorse messe a disposizione.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) al nuovo articolo.

Art. 5 Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 (che diventa art. 6)

Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) all'emendamento suddetto e all'articolo 5 così modificato.

Art. 6 Potenziamento strutture produttive zootecniche (che diventa art.7)

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 7 Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale
(che diventa art. 8)*

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 8 Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
(che diventa art. 9)*

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
(che diventa art. 10)*

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 10 Investimenti nel settore dei trasporti
(che diventa art. 11)*

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 11 Viabilità di interesse regionale
(che diventa art. 12)*

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 12 Protezione civile – Interventi di emergenza
(che diventa art. 13)*

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (an, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 13 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005
(che diventa art. 14)*

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 14 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
(che diventa art. 15)
Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale*

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'emendamento suddetto e all'articolo 14 così modificato.

*Art. 15 Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
(che diventa art. 16)*

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

*Art. 16 Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
(che diventa art. 17)*

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 17 Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
(che diventa art. 18)*

La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), 1 astenuto (pdci) all'articolo suddetto.

*Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
(che diventa art. 19)*

Dopo una breve discussione sulle conseguenze del comma 2, la Commissione, su proposta del presidente BERETTA, concorda di rinviare l'esame dell'articolo.

Entra la consigliera Guerra.

*Art. 18 Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
(che diventa art. 20)*

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

*Art. 19 Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
(che diventa art. 21)*

Il consigliere SALOMONI chiede chiarimenti sulla diminuzione relativa ai fondi per la montagna che si rinviene alla voce 3) dell'articolo in esame (capitolo 3455). Sottolinea come solo con l'assestamento sia stato istituito il fondo sulla montagna previsto dalla legge regionale n. 2 del 2004, ma come, in parallelo, si siano tolti alla montagna circa 2 milioni di euro.

Quanto all'inserimento del nuovo capitolo destinato al fondo speciale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 2, auspica che nel prossimo bilancio sia riservata la risorsa finanziaria adeguata disposta dalla stessa norma, vale a dire il 2% degli investimenti della Regione, che, da un calcolo approssimativo, lo scorso anno ammontava a circa 7 milioni di euro.

Il vicepresidente DELBONO chiarisce che è stato ripristinato lo storico stanziamento dei contributi alla montagna gestiti dalle Comunità montane, pari 2,58 milioni di euro; la voce 3) dell'articolo in esame e il segno meno che vi compare è solo una regolazione contabile dovuta ad uno slittamento di fondi.

Afferma poi che non è vero che la montagna riceva minori risorse rispetto agli anni precedenti, anzi ne riceve di più: 2 milioni già stanziati nel progetto di legge, più 2,5 con gli emendamenti.

Precisa infine che non vi è un articolo specifico inserito nella legge finanziaria, perché si tratta di un emendamento di bilancio. La legge finanziaria infatti istituisce nuovi capitoli o modifica l'assetto del bilancio precedente, mentre nel caso in questione non si modifica nulla, bensì si stanziavano ulteriori 2,58 milioni di euro in investimento alle Comunità montane.

Ribadisce che la voce di segno negativo all'articolo 19 è solo una regolazione contabile dovuta alle prechiusure 2004.

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo 19.

*Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
(che diventa art. 22)*

Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale

Il consigliere ZANCA rileva come l'articolo in esame, e a maggior ragione l'emendamento che vi insiste, poco riguardi la legge finanziaria regionale. Quindi a suo parere sarebbe più opportuno che l'assessore di riferimento ne spiegasse il contenuto, risultando complicato votare una proposta di modifica di cui sfuggono gli effetti.

La consigliera GUERRA sottolinea che la norma interviene su procedimenti già attivati, in una materia - il trasporto pubblico locale - particolarmente complessa e che in tal modo si modifica, attraverso una norma intrusa, una legge di settore frutto di un dibattito lungo, approfondito e difficile, senza averne opportunamente discusso i contenuti nella Commissione competente per materia.

Ribadisce la necessità di una illustrazione approfondita e conferma di non partecipare al voto.

Il consigliere MANCA chiarisce che si tratta di modifiche di portata limitata e non di carattere strutturale. Quanto al versante procedurale, afferma che l'unica sede appropriata per la discussione e la votazione degli emendamenti è la Commissione referente e l'iter dei lavori che vi si svolgono. Propone quindi di rinviare l'esame dell'articolo, in attesa dell'illustrazione da parte dell'assessore ai trasporti, e di procedere nella votazione del restante testo.

Entrano il consigliere Varani e l'assessore Gilli.

Il consigliere SALOMONI rileva l'inadeguatezza del metodo seguito: gli emendamenti non sono stati resi noti nemmeno in udienza conoscitiva. A suo parere con l'emendamento in esame si modificano elementi di sostanza, penalizzando le società adempienti.

Anche il consigliere RIVI propone di rinviare l'esame degli articoli per i quali vi è la necessità di approfondimenti. Ribadisce che gli emendamenti vanno presentati e discussi in sede di esame referente della I Commissione; pur essendo comprensibile la richiesta della presenza di altri assessori competenti per materia, la procedura seguita è appropriata e corretta. Aggiunge inoltre che gli emendamenti sono stati notificati ai componenti della Commissione attraverso il documento di lavoro alcuni giorni orsono, consentendone una piena conoscenza:

solo un emendamento, quello relativo alla proroga dei consorzi di bonifica, è stato distribuito in data odierna nella sua versione aggiornata.

La Commissione concorda di rinviare l'esame dell'articolo.

Emendamento n. 1 (aggiuntivo) del consigliere RIVI

Art. 20 bis Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni (che diventa art. 23)

Il consigliere RIVI illustra l'emendamento, concordato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: il primo comma è volto a rispondere all'esigenza manifestata da tutti i gruppi assembleari per un migliore utilizzo delle risorse, in precedenza distinte tra per spese di personale e spese per l'attività politica, ovviamente senza aumentare i budget complessivi; il secondo comma riguarda l'introduzione anche in via legislativa della figura del questore dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea e del sottosegretario alla presidenza della Giunta, previsti nello Statuto; il terzo comma rende omogenea al trattamento dei consiglieri la disciplina di diarie e rimborsi dell'esecutivo regionale.

Il consigliere ZANCA propone di modificare al comma 1 le parole "possono essere destinate ai medesimi gruppi" con le parole "sono destinate ai medesimi gruppi".

La Commissione concorda.

La Commissione esprime parere favorevole con 44 voti a favore (an, fi, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo così modificato.

Emendamento n. 6 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Art. 20 ter Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario al nuovo articolo.

Emendamento n. 7 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Art. 20 quater Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979 (che diventa art. 25)

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario al nuovo articolo.

Emendamento n. 8 (aggiuntivo) della Giunta regionale

*Art. 20 quinquies Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi
(che diventa art. 26)*

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario al nuovo articolo.

Emendamento n. 9 (aggiuntivo) della Giunta regionale

*Art. 20 sexies Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
(che diventa art. 27)*

L'assessore GILLI illustra l'emendamento, suddiviso in due parti: la prima si riferisce alla soppressione della scadenza per quanto riguarda la possibilità di concedere contributi alle forme associative degli Enti locali presenti sul territorio regionale. Precisa infatti che il 70% delle forme associative ha ormai raggiunto il quinto anno di attività e di conseguenza, in base all'attuale formulazione della legge regionale 11 che si intende modificare, non potrebbe più avere accesso ai contributi: aggiunge che analoga variazione si sta profilando anche a livello di normativa nazionale. La seconda parte dell'emendamento, considerato che molte forme associative hanno sviluppato progetti sul versante investimenti, introduce la possibilità di usufruire di finanziamenti anche in conto capitale e quindi non più limitati ai soli interventi di spesa corrente.

Il consigliere SALOMONI dichiara il proprio voto contrario per il modello sotteso alle proposte di modifica illustrate, modello che tende a dar vita ad aggregazioni che costano molto e producono poco.

La legge iniziale a suo parere aveva una chiara finalità, quella di favorire la fusione dei piccoli Comuni per migliorare il sistema amministrativo. In realtà invece si è creata una miriade di enti intermedi, ai quali la Regione ha dato un po' di competenze e di denari: questi enti fanno i progetti per avere le risorse, che servono poi a pagare le spese amministrative: il 70-80% dei loro bilanci sono utilizzati per spese di funzionamento e in tal modo le risorse vengono sottratte ai rispettivi territori.

Conclude ripetendo che si tratta di un problema di impostazione e che è pericoloso proseguire secondo questo modello: vi sono tanti enti che fanno le stesse cose e tutti hanno costi amministrativi enormi (ad esempio nell'imolese vi sono Comuni, Comunità montane, Circondario, senza tacere degli enti di secondo grado trasversali - agenzie d'ambito, agenzie sui trasporti, altre agenzie di settore). Il sistema non produce nulla in termini di efficienza per il cittadino, produce solo dei costi che si moltiplicano.

Il consigliere RIVI esprime invece un giudizio positivo sulla legge regionale n. 11 del 2001, in quanto si tratta di una legge molto rilevante, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha compiuto un importante passo avanti per aiutare i Comuni a lavorare insieme, ad aggregare funzioni e competenze, recuperando risorse e riorganizzando e riqualificando i propri servizi. Cita in proposito l'esempio dei corpi di polizia municipale, possibili nei piccoli Comuni solo integrando le forze in forma associata e formando il personale in maniera specifica su singole tematiche.

Considera quindi positivo l'emendamento in esame, sia per la possibilità di erogare fondi in conto capitale (e quindi per gli enti di acquisire strutture), sia per la possibilità di destinare risorse maggiori a quei Comuni che passano dalla forma dell'associazione a quella dell'unione, con una cooperazione ancora più rafforzata e di sistema.

Chiede infine alcune precisazioni sul primo comma. La soppressione del meccanismo secondo il quale i contributi alle associazioni e alle unioni erano erogati per un massimo di 5 anni (periodo di tempo ritenuto necessario perché i Comuni riuscissero ad andare a regime) è una richiesta che proviene dal territorio, perché gli Enti locali sottolineano come il termine dei 5 anni sia ristretto. Domanda se, con l'abrogazione di tale termine, la metodologia di controllo è demandata alla Giunta regionale attraverso un proprio atto di fissazione dei criteri per l'erogazione delle risorse.

Esce il consigliere Garbi.

L'assessore GILLI non risponde puntualmente alle osservazioni di natura politica del consigliere Salomoni; si limita a ricordare che la Regione riesce a motivare, nell'ambito dell'accordo Stato-Regioni, il maggior trasferimento di fondi nazionali all'Emilia-Romagna, circa 3 milioni di euro, su questo settore. Ciò dimostra un riconoscimento da parte dello Stato, a differenza di altre Regioni che forse hanno maggiori esigenze, ma che, non avendo attivato forme associative soddisfacenti, non sono riuscite ad attrarre altrettanti trasferimenti.

Alla domanda del consigliere Rivi precisa che con le deliberazioni attuative si passerà da una valutazione di tipo automatico sulle forme associative ad una valutazione di merito sui singoli progetti di lavoro e sui criteri da applicare per la concessione dei finanziamenti in conto capitale.

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

*Emendamento n. 10 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 septies Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
(che diventa art. 28)*

Il consigliere SALOMONI si dichiara profondamente contrario alla nuova formulazione dell'emendamento: in 15 anni il legislatore regionale non è riuscito

ad approvare una nuova legge di riforma sulle bonifiche ed ora, dopo una lunga serie di proroghe, vorrebbe ancorare la scadenza dei consigli di amministrazione dei consorzi ad un proprio adempimento, arrivando al commissariamento degli organi; a suo parere sarebbe più opportuno ritornare al sistema elettivo. Nel caso in cui l'articolo sia confermato dalla Commissione, preannuncia un emendamento in aula per la sua abrogazione.

Il consigliere RIVI concorda sull'impegno per la nuova legislatura di concludere la legge sulle bonifiche, che si trascina da diverso tempo e non solo per responsabilità della maggioranza, ma anche per molteplici sollecitazioni provenienti dalle varie parti interessate e per l'utilizzo dell'ostruzionismo da parte della minoranza. Ritiene tuttavia che, rispetto al passato, vi sia ora un elemento positivo, difficile da eludere, il commissariamento degli enti, se non è rispettata l'ulteriore proroga al 31 marzo 2006.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 16 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

*Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
(che diventa art. 29)*

Il consigliere ZANCA chiede chiarimenti sulle modifiche in esame, apportate su alcuni dei punti qualificanti di una legge regionale recente e profondamente dibattuta; in particolare, esprime perplessità sulle soppressioni previste e sulla proroga del termine per la separazione tra i gestori e gli affidatari dei servizi pubblici cimiteriali.

Dopo una breve discussione, la Commissione concorda di rinviare l'esame dell'articolo.

*Emendamento n. 12 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 novies Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
(che diventa art. 30)*

Il consigliere ZANCA esprime perplessità sull'indicazione specifica in legge dell'associazione prescelta.

L'assessore GILLI si riserva di effettuare una verifica.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (an, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 15 contrari (fi, lega nord, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 1 astenuto (pdci) al nuovo articolo.

*Emendamento n. 13 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 decies Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
(che diventa art. 31)*

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Entra l'assessore Peri.

*Emendamento n. 14 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 undecies Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
(che diventa art. 32)*

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario al nuovo articolo.

*Emendamento n. 15 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 duodecies Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
(che diventa art. 33)*

L'assessore GILLI illustra l'emendamento, volto alla costituzione di un fondo di garanzia in attuazione del programma della Giunta regionale sulla creazione di 3.000 alloggi, per la concessione delle garanzie fideiussorie relative al programma stesso e per il pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di locazione da parte degli assegnatari.

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

*Art. 21 Copertura finanziaria
(che diventa art. 34)*

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

*Art. 22 Entrata in vigore
(che diventa art. 35)*

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Escono i consiglieri Guerra e Varani.

Il presidente BERETTA ripropone gli articoli 17 bis, 20 e 20 octies, di cui in precedenza si è rinviato l'esame.

*Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
(che diventa art. 19)*

Il presidente BERETTA pone in votazione l'emendamento, nell'intesa di eventuali approfondimenti in aula.

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 12 contrari (an, fi, lega nord), 2 astenuti (pdci, uniti nell'ulivo-sdi) al nuovo articolo.

*Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
(che diventa art. 22)
Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale*

L'assessore PERI illustra le motivazioni che sottendono l'emendamento in esame, modificativo della legge regionale n. 30 del 1998 per la materia del trasporto pubblico locale e in particolare della disciplina che regola le procedure di gara per l'assegnazione dei servizi.

Afferma che su 9 territori interessati dalle gare di bacino provinciale, 7 sono concluse, con i servizi già affidati, e 2 tuttora in corso, per Ferrara e Bologna. A Ferrara non è conclusa l'assegnazione del servizio, ma, superati una serie di ricorsi, non vi sono problemi particolari, se non di natura temporale. E infatti la prima modifica riguarda la possibilità di chiudere la gara al 31 dicembre 2005 (l'emendamento sposta il termine dal 30 giugno al 31 ottobre e la conseguenza pratica è riferita solo al bacino di Ferrara, perché gli altri sono già chiusi), dunque non si tratta di misure particolarmente incisive.

L'altra proposta invece riguarda il recepimento di una modifica della normativa a livello nazionale che prescriveva l'obbligo della separazione societaria per poter partecipare alla gara: essa non incide dal punto di vista della concorsualità, perché i bandi sono già avvenuti e la preselezione già compiuta (la verifica giuridica è stata svolta con particolare cura). Non essendo più obbligatoria la separazione, occorre procedere all'adeguamento dell'analogia previsione nell'ordinamento regionale.

L'ultima modifica riguarda la situazione bolognese, dove insistono diverse questioni di grande incidenza per il trasporto pubblico locale. L'intendimento è

quello di lasciare l'ultimo margine possibile per poter completare le procedure concorsuali e consentire all'agenzia di Bologna di presentare il capitolato di gara vero e proprio nei prossimi mesi di ottobre o novembre, prevedendo la possibilità di proseguire il servizio anche se la gara non è ancora conclusa.

Ribadisce che non si tratta di modifiche incisive e che non si spostano gli assetti in atto.

Ad una richiesta di chiarimenti del consigliere ZANCA, risponde che tra la pubblicazione del bando e quella del capitolato interviene una intesa sindacale per verificare se il capitolato contempla tutte le garanzie per i lavoratori.

Il consigliere SALOMONI, dopo aver evidenziato la complessità della materia, dichiara la propria astensione, considerata l'importanza del passaggio, esperito per la prima volta, da un sistema gestito in economia con tutte le garanzie del pubblico, ad un sistema più vicino al libero mercato. Gli sembra inoltre corretto che la componente umana interna all'azienda abbia le opportune tutele (il valore più grande delle aziende –afferma- è costituito dalla risorsa umana) e conviene sul tentativo di creare nel settore del trasporto pubblico locale, per la buona riuscita della “mission” della società, un clima di serenità e certezze.

Esce il consigliere Zanca.

Cond istinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 23 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'emendamento suddetto e all'articolo 20 così modificato.

*Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
(che diventa art. 29)*

Esce il consigliere Salomoni; entra il consigliere Zanca e il Sottosegretario alla presidenza Bertelli.

Il consigliere MONARI dichiara il proprio voto favorevole, ma evidenzia l'opportunità della presenza degli assessori competenti per illustrare le norme che incidono sulle rispettive materie.

La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 8 contrari (an, lega nord, uniti nell'ulivo-sdi), nessun astenuto al nuovo articolo.

- - - -

Concluso l'esame della legge finanziaria regionale, la Commissione procede con l'esame dell'assestamento, sulla base del documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione (v. all. 2)

- 109 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 898 del 13 06 05).

Art. 1 Stato di previsione delle entrate

Emendamento n. 1 (modificativo) della Giunta regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto all'articolo 1 così modificato.

Art. 2 Stato di previsione delle spese

Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto all'articolo 2 così modificato.

Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 4 Mutui e prestiti

Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto all'articolo 4 così modificato.

Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi – approvazione Conto del Tesoriere

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 7 Bilancio pluriennale

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 8 Entrata in vigore

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

La seduta termina alle ore 16,45.

Verbale approvato nella seduta del 20 settembre 2005.

La Segretaria
Claudia Cattoli

Il Presidente
Nino Beretta

ALLEGATO N. 1

DOCUMENTO DI LAVORO

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

OGG. 108

**CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
PRESENTATI ALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2005
E CON L'EMENDAMENTO N. 10 AGGIORNATO**

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

INDICE

- Art. 1** Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
- Art. 2** Adesione della Regione Emilia-Romagna alla “Fondazione Stava 1985 ONLUS”
- Art. 3** Cartografia regionale
- Art. 4** Partecipazione alla “Fondazione Qualivita – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità”
- Art. 4 bis Contributo straordinario alla “Enoteca regionale Emilia-Romagna”**
- Art. 5 Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006**
- Art. 6** Potenziamento strutture produttive zootecniche
- Art. 7** Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale
- Art. 8** Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
- Art. 9** Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 10** Investimenti nel settore dei trasporti
- Art. 11** Viabilità di interesse regionale
- Art. 12** Protezione civile – Interventi di emergenza
- Art. 13** Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005

Art. 14 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

Art. 15 Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza

Art. 16 Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

Art. 17 contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”

Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

Art. 18 Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

Art. 19 Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali

Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

Art. 20 bis Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni

Art. 20 ter Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico

Art. 20 quater Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979

Art. 20 quinquies Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi

Art. 20 sexies Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

Art. 20 septies Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica

Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004

Art. 20 novies Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000

Art. 20 decies Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004

Art. 20 undecies Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

Art. 20 duodecies Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

Art. 21 Copertura finanziaria

Art. 22 Entrata in vigore

Art. 1
Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)

1. Per le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con quelle degli enti pubblici operanti nel territorio regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della Società dell'Informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a) | Cap. 03910 | "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" |
| | Esercizio 2005: | +Euro 700.000,00; |
| | | |
| b) | Cap. 03937 | "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" |
| | Esercizio 2005: | +Euro 7.900.000,00. |

Art. 2
Adesione della Regione Emilia-Romagna
alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di "socio onorario" alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" con sede a Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti emiliano - romagnole, sia di rafforzare la cultura della prevenzione, della corretta gestione del territorio e della sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello Statuto.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna in qualità di "socio onorario", alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS".

3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul Capitolo 02671 "Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio onorario alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"(C.N.I.)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

Art. 3
Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

a)	Cap. 03850	"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2005:		+Euro 100.000,00.

Art. 4
Partecipazione alla “Fondazione Qualivita –
Fondazione per la tutela e la valorizzazione
dei prodotti alimentari europei di qualità”

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità di “socio sostenitore”, alla “Fondazione Qualivita – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità”, con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità, attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e privati dell'Unione Europea.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla “Fondazione Qualivita”, in qualità di “socio sostenitore”.

3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale, denominato “Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione “Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità” ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 – Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Emendamento n. 1 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 4 e l'art. 5 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 4 bis Contributo straordinario alla “Enoteca regionale Emilia-Romagna”

1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è autorizzata, per l'esercizio 2005, la concessione di un contributo straordinario di Euro 150.000,00 alla Associazione “Enoteca regionale Emilia-Romagna” con sede in Dozza (BO), a valere sul Capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 – Enoteca della Regione Emilia-Romagna – contributi per le attività di orientamento al consumo.

2. La concessione e liquidazione del suddetto contributo straordinario sono disposte dal dirigente competente subordinatamente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno 2004.”

Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale

1. Il comma 2 dell'art. 5 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700
Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00**
- b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400
Esercizio 2005: Euro 500.000,00**
- c) Cap. 18283, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5702
Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00**
- d) Cap. 18285, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6402
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.”**

**Art. 5
Overbooking sul Piano regionale
di Sviluppo Rurale 2000-2006**

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi), la Regione Emilia-Romagna partecipa all'overbooking nazionale sul Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 con le modalità stabilite nell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004 e nei limiti del piano di riparto di risorse FEOGA approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 3 febbraio 2005.

(2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700 – Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi correnti

Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00;

b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400 – Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi in capitale

Esercizio 2005: Euro 500.000,00.

Art. 6

Potenziamento strutture produttive zootecniche

1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 (Potenziamento delle strutture produttive zootecniche), è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, l'autorizzazione di spesa di Euro 516.456,89 a valere sul Capitolo 10645 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6020 – Ammodernamento delle strutture zootecniche.

Art. 7

Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale – Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 65.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13230 - Informazione ed educazione ambientale, a valere sul Capitolo 37148 (C.N.I.).

Art. 8

Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 – Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2005 una ulteriore autorizzazione di spesa pari a Euro 50.000,00.

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 100.000,00.

Art. 10

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

a)	Cap. 43221	"Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 – abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2005:	Euro	202.354,83.

Art. 11

Viabilità di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"

Esercizio 2005: +Euro 1.000.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.

Art. 12

Protezione civile – Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 3.000.000,00.

Art. 13

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 (C.N.I) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale

1. All'art. 14 del presente progetto di legge è inserito il seguente comma:

“2. Lo stanziamento disposto al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 27 del 2004 è aumentato di Euro 597.153,39 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con riferimento alle seguenti lettere:

a) per la quota di Euro 432.613,39;

b) per la quota di Euro 164.540,00.”

Art. 14

**Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie
gestiti direttamente dalla Regione**

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61, costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate all'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007). Il suddetto importo viene iscritto con riferimento all'esercizio 2005 come segue:

a) Cap. 51720 “Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario – Risorse statali

Euro: 45.224,96;

b) Cap. 51721 “Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano

sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate
Euro: 1.160.621,65.

Art. 15
Politiche abitative e realizzazione
strutture di accoglienza

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.

2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro 2.000.000,00.

Art. 16
Contributi agli Enti locali per
il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 17

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2005, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 17 e l'art. 18 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

1. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è soppresso.

2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 27 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1 devono riguardare il pubblico demanio."."

Art. 18 Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti articoli della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono modificate come segue:

a) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, riferita al Capitolo 16400 è aumentata di Euro 209.482,18;

b) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 17, riferita al Capitolo 37336 è aumentata di Euro 689,40;

c) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, riferita al Capitolo 43270 è ridotta di Euro 3.224.228,51;

d) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 37, riferita al Capitolo 71572 è aumentata di Euro 1.096.991,41.

2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della legge regionale n. 27 del 2004 sono modificate come segue:

a) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17 riferita al Capitolo 37334 è rideterminata in Euro 709.511,52;

b) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18 riferita al Capitolo 37372 è rideterminata in Euro 4.043.455,47;

c) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25 riferita al Capitolo 43260 è rideterminata in Euro 2.798.925,32.

3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui sottoindicati capitoli:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1) 3852	1.2.3.3.4440	-28.228,44
2) 3907	1.2.1.3.1500	-34.188,88
3) 10613	1.3.1.3.6000	-154.937,06
4) 10645	1.3.1.3.6020	-361.519,83
5) 12124	1.3.1.3.6110	-15.284,50
6) 14435	1.3.1.3.6200	-4.648,03
7) 16337	1.3.1.3.6300	-209.482,18
8) 29300	1.3.3.3.10100	-8.458,89
9) 30550	1.4.1.3.12600	-42.770,83
10) 30555	1.4.1.3.12610	-39.332,90
11) 30890	1.4.1.3.12620	-361.475,86
12) 32276	1.4.1.3.12750	-175.819,89
13) 35720	1.4.2.3.14000	-3.031,09
14) 37120	1.4.2.3.14130	-25.353,34
15) 37338	1.4.2.3.14210	-2.031,60
16) 38085	1.4.2.3.14300	-54.227,97
17) 39051	1.4.2.3.14500	-110.716,03
18) 41850	1.4.3.3.15820	-489.140,03
19) 43219	1.4.3.3.16010	-202.354,83
20) 45180	1.4.3.3.16200	-39.597,75
21) 70655	1.6.5.3.27500	-76.554,38
22) 78738	1.6.6.3.28500	-89.513,79

Art. 19
Trasferimento all'esercizio 2005
delle autorizzazioni di spesa relative al 2004
finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2005, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2004:

Progr.	Capitolo	U.P.B.		Importo
1)	2698	1.2.3.3.4425	+ Euro	6.680,94
2)	2708	1.2.3.3.4420	+ Euro	60.472,47
3)	3455	1.2.2.3.3100	- Euro	2.183.000,00
4)	3850	1.2.3.3.4440	+ Euro	80.460,45
5)	3905	1.2.1.3.1500	+ Euro	364.421,21
6)	3910	1.2.1.3.1510	- Euro	864.769,96
7)	3925	1.2.1.3.1520	+ Euro	4.991,55
8)	3937	1.2.1.3.1510	+ Euro	1.495.727,45
9)	4276	1.2.1.3.1600	+ Euro	17.004.118,40
10)	16332	1.3.1.3.6300	- Euro	2.383.215,45
11)	16400	1.3.1.3.6300	- Euro	1.003.142,76
12)	22210	1.3.2.3.8260	- Euro	1.406.843,99
13)	23105	1.3.2.3.8220	- Euro	35.846,83
14)	23417	1.3.2.3.8350	+ Euro	3.862.172,46
15)	23419	1.3.2.3.8350	+ Euro	164.767,57
16)	25525	1.3.3.3.10010	- Euro	447.022,84
17)	25528	1.3.3.3.10010	- Euro	2.316.595,01
18)	27500	1.3.4.3.11600	+ Euro	398.370,30
19)	29300	1.3.3.3.10100	- Euro	225.370,79
20)	30640	1.4.1.3.12630	+ Euro	40.295,40
21)	30644	1.4.1.3.12630	+ Euro	81.023,54
22)	30646	1.4.1.3.12630	+ Euro	605.000,00
23)	30885	1.4.1.3.12620	+ Euro	319.502,44
24)	31110	1.4.1.3.12650	+ Euro	15.241.457,40
25)	32045	1.4.1.3.12800	- Euro	238,05
26)	35305	1.4.2.3.14000	- Euro	2.149.480,00
27)	37150	1.4.2.3.14150	+ Euro	84.760,44
28)	37332	1.4.2.3.14220	- Euro	2.838.033,17
29)	37338	1.4.2.3.14210	- Euro	26.931,60
30)	39050	1.4.2.3.14500	- Euro	781.550,44
31)	39220	1.4.2.3.14500	- Euro	160.505,03
32)	41102	1.4.3.3.15800	- Euro	1.032.913,80

33) 41250	1.4.3.3.15800	- Euro	15.500,00
34) 41360	1.4.3.3.15800	- Euro	232.129,48
35) 41850	1.4.3.3.15820	- Euro	489.140,03
36) 41900	1.4.3.3.15820	- Euro	75.000,00
37) 41995	1.4.3.3.15820	- Euro	216.132,95
38) 43027	1.4.3.3.16000	- Euro	1.345.998,65
39) 43221	1.4.3.3.16010	- Euro	165.110,14
40) 43270	1.4.3.3.16010	- Euro	3.472.629,16
41) 45123	1.4.3.3.16420	+ Euro	121.310,21
42) 45177	1.4.3.3.16200	- Euro	500.000,00
43) 45184	1.4.3.3.16200	- Euro	5.846.217,49
44) 45190	1.4.3.3.16200	- Euro	1.000.000,00
45) 45194	1.4.3.3.16200	+ Euro	115.000,00
46) 46125	1.4.3.3.16600	- Euro	568.697,89
47) 47105	1.4.4.3.17400	- Euro	831.346,05
48) 47111	1.4.4.3.17400	- Euro	286.000,00
49) 47114	1.4.4.3.17400	- Euro	1.053.955,23
50) 48050	1.4.4.3.17450	+ Euro	1.115.533,63
51) 48245	1.4.4.3.17530	- Euro	136.825,55
52) 57200	1.5.2.3.21000	- Euro	19.551.950,78
53) 57680	1.5.2.3.21060	+ Euro	371.120,40
54) 65152	1.5.2.3.21080	- Euro	28.541,04
55) 65317	1.5.2.3.21080	- Euro	80.676,25
56) 65707	1.5.1.3.19050	- Euro	1.474.484,45
57) 65712	1.5.2.3.21080	- Euro	326.738,88
58) 65714	1.5.1.3.19050	- Euro	345.509,66
59) 65770	1.5.1.3.19070	- Euro	36.347.408,87
60) 68321	1.5.2.3.21060	- Euro	2.181.492,44
61) 70718	1.6.5.3.27520	- Euro	776.064,01
62) 71572	1.6.5.3.27540	- Euro	1.840.898,12
63) 73060	1.6.2.3.23500	+ Euro	955.415,86
64) 73140	1.6.3.3.24510	+ Euro	19.000,00
65) 75303	1.6.4.3.26500	+ Euro	266.621,48
66) 78569	1.4.2.3.14380	- Euro	331.904,55
67) 78705	1.6.6.3.28500	+ Euro	629.325,62.

Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale

All'art. 20 del presente progetto di legge sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo le parole “al momento dell’indizione delle procedure concorsuali” sono aggiunte le parole “,ovvero al diverso momento di definizione tra l’ente competente e le organizzazioni sindacali degli aspetti previsti dall’articolo 13, comma 6 ”.

3. Al comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, la frase "Le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata." è sostituita dalla frase seguente: "Le società esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista. Successivamente le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata".

4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 30 del 1998, così come modificato dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2004, è spostato al 31 ottobre 2005.

5. Alla fine dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 di modifica del comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la seguente frase: "Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio".

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi".

Emendamento n. 1 (aggiuntivo) del consigliere RIVI

Dopo l'art. 20 del presente progetto di legge è aggiunto il seguente:

"Art. 20 bis

Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari – modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 2) è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Le risorse di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non utilizzate in tutto o in parte dai gruppi assembleari, possono essere destinate ai medesimi gruppi ad integrazione dei contributi previsti dal presente articolo.”.

2. La norma di cui all’articolo 5, comma1, lettera c) della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) si applica ai Questori dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali).

3. Le diarie, i rimborsi e quant’altro previsto per il presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall’ufficio di Presidenza dell’Assemblea per i Consiglieri regionali.”

Emendamento n. 6 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 20 ter Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico

1. Nel caso in cui l’importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 2.000,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell’Amministrazione regionale, in rate semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo minimo pari a Euro 500,00.”

Emendamento n. 7 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 20 quater Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979

1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.”

Emendamento n. 8 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**"Art. 20 quinquies
Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte
di cooperative di garanzia o consorzi-fidi**

1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), già erogati dalla Regione e non ancora utilizzati da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a consorzi di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di secondo grado, nonché quelli non ancora utilizzati da parte del consorzio medesimo, possono essere da questo destinati alla creazione o all'implementazione di un fondo di cogaranzia.”

Emendamento n. 9 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**"Art. 20 sexies
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001**

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) le parole “della durata massima di 5 anni e decrescenti a partire dal terzo anno,” sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 è sostituito dal seguente:

“5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 è inserito il seguente comma:

“6bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità montane e Comuni capofila delle associazioni intercomunali) per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali”.”

Emendamento n. 10 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**"Art. 20 septies
Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica**

1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già prorogata con la legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006, ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore. Qualora alla data del 31 marzo 2006 non sia intervenuta la legge di riordino, gli organi consortili cessano e la Giunta regionale procede alla nomina dei Commissari straordinari specificandone i compiti.”

Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**"Art. 20 octies
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004**

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13

della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo."

3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004 le parole "in caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo" sono soppresse."

Emendamento n. 12 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 20 novies

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000

1. La rubrica dell'articolo 51 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è così modificata: "Monitoraggio e bilancio della pianificazione; istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 20 del 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, è istituito l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la denominazione di "Planning Center".

3 ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della pianificazione, previsto al comma 3 bis, la Regione, quale ente partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle medesime finalità stabilite dal comma 3 bis medesimo. Per far fronte alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale della pianificazione è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 – Nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica".

Emendamento n. 13 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**"Art. 20 decies
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004**

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 41 bis
Rimborso di somme indebitamente versate**

1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune interessato, sia accertato che il versamento è stato indebitamente eseguito.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86350, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e relativo capitolo nonché della dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".

Emendamento n. 14 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**"Art. 20 undecies
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999**

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole "si avvalgono" sono sostituite con le seguenti "possono avvalersi".

Emendamento n. 15 (aggiuntivo) della Giunta regionale

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 20 duodecies Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio regionale medesimo.”.

Art. 21 Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 22 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO N. 2

DOCUMENTO DI LAVORO

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2005-2007 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE
REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 – PRIMO PROVVEDIMENTO
GENERALE DI VARIAZIONE

OGG. 109

CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI
ALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2005

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2005-2007 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE
REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO
GENERALE DI VARIAZIONE

INDICE

- Art. 1 Stato di previsione delle entrate
- Art. 2 Stato di previsione delle spese
- Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa
- Art. 4 Mutui e prestiti
- Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi – approvazione Conto del Tesoriere
- Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente
- Art. 7 Bilancio pluriennale
- Art. 8 Entrata in vigore

Emendamento n. 1 (modificativo) della Giunta regionale

Al comma 2, dell'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di

**Euro 322.674.214,91 è modificata in Euro 790.007.898,56 e la cifra di
Euro 360.014.903,35 è modificata in Euro 826.993.487,00**

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 322.674.214,91 quanto alla previsione di competenza, e di Euro 360.014.903,35 quanto alla previsione di cassa.

Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale

Al comma 2, dell'art. 2 del presente progetto di legge la cifra di

**Euro 322.674.214,91 è modificata in Euro 790.007.898,56 e la cifra di
Euro 357.648.188,09 è modificata in Euro 824.293.243,49**

Art. 2

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 322.674.214,91 quanto alla previsione di competenza e di Euro 357.648.188,09 quanto alla previsione di cassa.

Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di riserva di cassa, (Cap. 85300) di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007) è aumentato di Euro 100.000.000,00.

Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale

Al comma 1, dell'art. 4 del presente progetto di legge la cifra di

Euro 50.500.000,00 è modificata in Euro 45.900.000,00

Art. 4

Mutui e prestiti

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 28 del 2004, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005, ed imputato al Capitolo 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è diminuito di Euro 50.500.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 28 del 2004 è ridefinito in Euro 1.103.000.000,00.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 28 del 2004 è ridefinito in Euro 176.529.658,88.

Art. 5

Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione Conto del Tesoriere

1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2003 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 4682 dell'8 aprile 2005, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 5587 del 22 aprile 2005, di approvazione del Conto del Tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2005 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.

Art. 6

Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente

1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2005, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 2.972.410.676,32.

Art. 7
Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2005-2007 approvato dall'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2004, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.